



# CITTÀ DI TURSI

- Provincia di Matera -

## ASSEGNO DI MATERNITÀ

### Il Responsabile Amministrativo

**VISTO** l'art. 74 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, recante: " testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53;

**VISTO** l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare in attuazione dell'articolo 49 della L.23 dicembre 1998, n. 448";

### RENDE NOTO

- La domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs n. 151/2001; hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso **della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (0 italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro**, di cui agli artt. 10 e 17 del .Lgs 06/02/2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 5);
- In mancanza della donna, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
- L'assegno viene corrisposto nell'importo complessivo di **€1.581,25 (€316,25 mensili** per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2011 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- L'assegno non è cumulabile con indennità di maternità erogata dall'INPS;
- La domanda e la dichiarazione unica, se quest'ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso questo ufficio;
- Il valore dell'indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati **nell'anno 2011**, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, **in €32.967,39**;
- Il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

Dalla residenza comunale, 3 marzo 2011

Il Funzionario Responsabile  
*f.to: Giuseppe Veneziano*